

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29165-l-effetto-della-falsa-dichiarazione-risultante-dai-dati-in-possesso-del-casellario-informatico-non-potr-che-essere-quello-della-esclusione-della-impresa-da-tutte-le-gare-per-un-periodo-di-tempo-p>

Autore: Lazzini Sonia

l'effetto della falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso del casellario informatico non potrà che essere quello della esclusione della impresa da tutte le gare per un periodo di tempo pari ad un anno ai sensi dell'art. 38 lett. h) del codice de

Tar Campania, Napoli, 17.02.2010 n. 976

l'effetto della falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso del casellario informatico non potrà che essere quello della esclusione della impresa da tutte le gare per un periodo di tempo pari ad un anno ai sensi dell'art. 38 lett. h) del codice degli appalti

Il casellario informatico assolve pertanto ad una importante funzione pubblicitaria, consentendo alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie sulle imprese operanti nel mercato degli appalti pubblici ed accertare eventuali cause di esclusione come ad esempio, quella prevista dall'art. 38, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 (false dichiarazioni rese nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti).

in seguito alla valutazione discrezionale operata da una stazione appaltante circa la sussistenza di un'ipotesi di falsa dichiarazione, alla conseguente segnalazione all'Autorità e alla relativa annotazione disposta da quest'ultima nel casellario informatico, non residua alcuno spazio valutativo in capo alla distinta Amministrazione che, nell'ambito di una separata gara d'appalto, prende cognizione, mediante la consultazione del casellario, della annotazione attestante la falsa dichiarazione e che, per l'effetto, deve disporre l'esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006.

Presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (istituito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della L. 109/94), opera il casellario informatico delle imprese previsto dall'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del medesimo decreto e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.P.R. 34/2000 vanno inseriti nel casellario informatico, tra l'altro, i provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r), eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della L. 109/94, attualmente disciplinata dall'art. 48 D.Lgs. 163/2006 (lett. s) e tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario (lett. t).

L'art. 27, comma 5, del D.P.R. 34/2000 prevede inoltre che "I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici".

La Ricorrente ha avanzato istanza di ammissione per n. 13 lotti dichiarando di non essere incorsa nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, "di non aver reso, nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara" (cfr. istanza di ammissione, punto 9, lett. g).

1.2. Tuttavia, in seguito ad una verifica disposta dalla G.O.R.I. presso il casellario informatico delle imprese, era emerso che a carico della ricorrente figurava l'annotazione inserita in data 23 aprile 2008

dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in seguito ad una segnalazione disposta dal Comune di Cascina (PI) relativa ad un provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente nell'ambito di una distinta gara d'appalto.

In particolare, detto Comune segnalava che, nel corso della procedura indetta per l'affidamento di lavori di "restauro della facciata del cimitero vecchio di Cascina", la Ricorrente si era presentata nella qualità di impresa ausiliaria della ditta CO.RE. Costruzioni e Restauri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 ed era incorsa nella causa di esclusione di cui all'art. 38 lett.i) del codice degli appalti: difatti, contrariamente a quanto dichiarato dall'impresa circa l'insussistenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali", era emerso che la Ricorrente non risultava in regola con i versamenti di contributi nei confronti della Cassa Edile alla data dell'11 ottobre 2007, giusta documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) del 24 ottobre 2007 rilasciato dallo sportello unico previdenziale per l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile della provincia di Perugia in data 23 novembre 2007.

Quindi la medesima stazione appaltante segnalava che "le autodichiarazioni rilasciate dalla Ricorrente per la partecipazione alla gara erano state rese scientemente false e di aver presentato denuncia all'Autorità giudiziaria".

1.3. Considerato che alla luce di tale annotazione, risultava integrata la fattispecie di falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, primo comma, lett. h del D.Lgs. 163/2006), con i gravati provvedimenti del 10 e dell'11 novembre 2008 la G.O.R.I. ha rispettivamente:

- comunicato l'esclusione dalla menzionata procedura negoziata (deliberata dal seggio di gara nelle sedute del 6 e 7 novembre 2008), non risultando confermato il possesso del requisito generale di cui al punto 9, lett. g) del modulo "istanza di ammissione alla gara" ("non aver reso, nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara");

- disposto la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall'albo dei propri fornitori poiché non più in possesso dei requisiti richiesti dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione che richiamava la citata "dichiarazione requisiti di carattere generale" attestante appunto l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. h) del codice degli appalti.

Infine, con nota del 24 novembre 2008 la G.O.R.I. ha provveduto alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del provvedimento di esclusione per false dichiarazioni rese dalla Ricorrente s.r.l. che, per l'effetto, in data 20 marzo 2009 è stata formalmente iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Venendo all'esame del gravame proposto avverso la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall'albo dei fornitori della G.O.R.I. s.p.a., il Collegio rileva che i motivi di diritto articolati dalla ricorrente si fondano su un comune presupposto costituito dall'obbligo della stazione appaltante di valutare nel merito il presunto "mendacio" posto in essere dalla Ricorrente nella distinta procedura di gara nel momento in cui, dall'esame del casellario informatico, sono emerse false dichiarazioni rese "in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara".

4.1. In particolare, con il primo motivo di gravame la Ricorrente ritiene che la stazione appaltante, dopo aver appreso dell'esistenza di un provvedimento di esclusione disposto da altra stazione appaltante in una separata gara d'appalto per false dichiarazioni relative all'insussistenza di "violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali", avrebbe dovuto verificare la fondatezza e l'attualità dei dati in possesso dell'Osservatorio prima di procedere all'esclusione della ricorrente dall'albo dei fornitori.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce inoltre l'illegittimità del provvedimento gravato in quanto l'infrazione in materia contributiva rilevata dal Comune di Cascina nella distinta procedura difetta dei requisiti della "gravità" e "definitività" ai sensi dell'art. 38 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 (tenuto conto dell'importo non significativo di Euro 1.028,00 del debito contributivo) e, in

ogni caso, l'impresa aveva provveduto a sanare la propria posizione nei confronti degli enti previdenziali, avendo la Ricorrente trasmesso all'Autorità la richiesta di rettifica dell'annotazione con nota dell'11 dicembre 2008 (corredata da copia dei pagamenti effettuati alle Casse Edili di Napoli e Perugia e del d.u.r.c. rilasciato dalla Cassa Edile di Napoli in data 10 novembre 2008).

4.3. Con la terza censura la Ricorrente rileva che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. h) del codice degli appalti, richiamata dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione e dalla relativa "dichiarazione requisiti di carattere generale".

5. Le censure di parte ricorrente non hanno pregio.

A tale proposito, in relazione alla citata causa di esclusione, l'art. 38 prevede che l'elemento preclusivo alla partecipazione costituito dalle false dichiarazioni deve risultare "dai dati in possesso dell'Osservatorio", e quindi dalle risultanze del Casellario informatico.

Tale esplicito richiamo è giustificato dalla circostanza che si tratta di informazioni conosciute dalla sola stazione appaltante che ne ha accertato i presupposti e, pertanto, rispetto ad altre Amministrazioni, il Casellario costituisce l'unico strumento idoneo ad accertarne la ricorrenza.

Con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di consultare il casellario informatico nel corso delle procedure di affidamento di contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.

5.1. In termini più generali, a differenza dei casi in cui la legge prescrive la segnalazione di determinati dati all'Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa (ad esempio, stato di decozione di un'impresa), in altre ipotesi detta comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante, su dati opinabili: ciò accade, a titolo esemplificativo, nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni. Infatti in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità della dichiarazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4906 e 24 dicembre 2009 n. 8720).

Quindi la segnalazione circa la sussistenza di false dichiarazioni comporta una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante che deve all'uopo valutare se, ad esempio (come nel caso in questione), la società partecipante abbia falsamente attestato l'insussistenza di "violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali" ai sensi dell'art. 38, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 a fronte di un d.u.r.c. che esclude la regolarità contributiva.

5.2. Ebbene, ritiene il Collegio che, in seguito alla valutazione discrezionale operata da una stazione appaltante circa la sussistenza di un'ipotesi di falsa dichiarazione, alla conseguente segnalazione all'Autorità e alla relativa annotazione disposta da quest'ultima nel casellario informatico, non residua alcuno spazio valutativo in capo alla distinta Amministrazione che, nell'ambito di una separata gara d'appalto, prende cognizione, mediante la consultazione del casellario, della annotazione attestante la falsa dichiarazione e che, per l'effetto, deve disporre l'esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 976 del 17 febbraio 2010 emessa dal Tar Campania, Napoli ed in particolare il seguente passaggio:

< Non risultano pertanto condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui, viceversa, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accertare presso il Comune di Cascina l'effettiva sussistenza di violazioni in materia contributiva nelle quali sarebbe incorsa la Ricorrente nell'ambito della distinta procedura di gara. Invero, tale assunto è destituito di fondamento tenuto conto:

- del tenore letterale dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che limita l'attività di accertamento della stazione appaltante alle false dichiarazioni risultanti dai "dati in possesso dell'Osservatorio", limitando la verifica alla mera presa d'atto delle risultanze del casellario informatico;
- della funzione conoscitiva e di semplificazione procedurale svolta dal casellario informatico che risulterebbe altrimenti vanificata ove si ritenga di onerare la stazione appaltante del compito di

verificare e sindacare nel merito le valutazioni discrezionali svolte dalla diversa Amministrazione che ha proceduto alla segnalazione nell'ambito della distinta gara d'appalto;

- del conseguente rallentamento delle procedure che conseguirebbe a tale opzione ermeneutica, in quanto, secondo l'opzione ermeneutica di parte ricorrente, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accedere agli atti della gara indetta dal Comune di Cascina e ripercorrere l'istruttoria procedimentale che ha preceduto l'adozione del provvedimento di esclusione e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con inevitabili ricadute sui tempi di definizione della procedura di gara e con pregiudizio per il principio di semplificazione dell'azione amministrativa;
- della circostanza che, per effetto dell'interpretazione fornita dalla ricorrente e della natura discrezionale della valutazione svolta dalla stazione appaltante, una medesima dichiarazione in ordine al possesso del requisito generale di cui all'art. 38 lett. i) potrebbe essere considerata mendace dall'Amministrazione "segnalante" e genuina da altro ente appaltante, con conseguente vanificazione del principio di razionalizzazione del sistema.>

Ma vi è di più

<Dalle considerazioni esposte discende l'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso in quanto, sussistendo le condizioni prescritte dall'art. 38 lett. h) del codice degli appalti (false dichiarazioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio), la G.O.R.I. ha legittimamente disposto la cancellazione dal proprio albo dei fornitori per venire meno del requisito di ordine generale di cui all'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 richiamato nella "dichiarazione requisiti di carattere generale" sottoscritta dal legale rappresentante della Ricorrente il 24 settembre 2008.

6. Deve inoltre rilevarsi che, nel caso in esame, non risulta che l'atto presupposto dell'annotazione al casellario informatico (costituito dal provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Cascina nella quale è stata resa la falsa dichiarazione) sia stato impugnato in sede giurisdizionale e da tale circostanza non si può prescindere, come sembra fare la ricorrente nelle proprie argomentazioni, non potendo il Collegio valutare la legittimità di un provvedimento al quale l'interessata ha prestato sostanziale acquiescenza.

Pertanto, vanno disattese tutte le doglianze (dedotte con il secondo motivo di gravame) comunque volte, sostanzialmente, a contestare tale presupposto (insussistenza di violazioni contributive gravi e definitive ai sensi dell'art. 38 lett. i del D.Lgs. 163/2006) in quanto il giudizio del Tribunale può avere ad oggetto solo gli effetti che l'annotazione relativa alla falsa dichiarazione produce sulla procedura di gara in esame.>

Ma non solo

E' infine infondato il motivo di gravame con cui la Ricorrente assume che la segnalazione all'Autorità e la conseguente annotazione non potevano essere disposti nel caso in questione, bensì solo per difetto dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2836) secondo cui l'obbligo di segnalazione, previsto per le falsità accertate a seguito del procedimento di verifica di cui all'art. 10, comma 1-quater ed, attualmente, dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 27 lett. s

del D.P.R. 34/2000), si estende anche ad ogni altra falsità che, messa a disposizione dell'Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, che l'anzidetto procedimento di verifica mira ad accertare. Peraltro, a tale soluzione interpretativa si perviene anche sulla base della mera lettura dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che fa riferimento a "false dichiarazioni (...) risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio" e dunque richiama tutti i dati e non solo quelli di cui alla menzionata lettera s) del comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 34/2000.

Giova peraltro ricordare che, anche di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che la segnalazione all'Autorità di vigilanza va fatta non solo nel caso di difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4606).

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 976 del 17 febbraio 2010 emessa dal Tar Campania, Napoli

**N. 00976/2010 REG.SEN.
N. 00282/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ricorrente s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Angelo Carbone, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;

contro

G.O.R.I. s.p.a. (Gestione Ottimale delle Risorse Idriche), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Labruna, Daniele Marrama, Mario Percuoco, con domicilio eletto presso Daniele Marrama in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 70; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

I) con il ricorso introduttivo:

- della nota del 10 novembre 2008 con cui la G.O.R.I. s.p.a. ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idrica e fognaria, nonché sugli impianti di competenza della G.O.R.I. s.p.a. ricadenti nel territorio dell'A.T.O. Sarnese – Vesuviano”;
- del provvedimento dell'11 novembre 2008 con cui la G.O.R.I. s.p.a. ha disposto la cancellazione della ricorrente dall'Albo dei propri fornitori;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento ai verbali di gara del 6 e 7 novembre 2008 richiamati nella nota del 10 novembre 2008;

II) con i motivi aggiunti:

- della nota del 24 marzo 2009 con cui l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha comunicato alla ricorrente di aver proceduto all'annotazione nel casellario informatico in data 20 marzo 2009;

- dell'annotazione nel casellario informatico a carico della Ricorrente s.r.l.;

- della segnalazione inoltrata dalla G.O.R.I. s.p.a. all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.O.R.I. s.p.a. (Gestione Ottimale delle Risorse Idriche);

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe n. 282 del 2009, la società Ricorrente s.r.l., premesso di essere iscritta nell'albo dei fornitori della G.O.R.I. s.p.a. (Gestione Ottimale delle Risorse Idriche) e di aver partecipato alla procedura negoziata indetta per l'affidamento dei lavori di "manutenzione ordinaria, pronto intervento,

rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idrica e fognaria, nonché sugli impianti di competenza della G.O.R.I. s.p.a. ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Sarnese - Vesuviano", impugna i provvedimenti meglio specificati in epigrafe deducendo i profili di illegittimità di seguito rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, violazione e falsa applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, omessa istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento di potere;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per sviamento, travisamento degli atti;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione e falsa applicazione del regolamento di qualificazione degli imprenditori, dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi della G.O.R.I. s.p.a., eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti.

Con successivo atto di motivi aggiunti la ricorrente attrae nel fuoco delle contestazioni la segnalazione trasmessa dalla G.O.R.I. s.p.a. all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e la conseguente annotazione disposta da quest'ultima nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 deducendo le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo e rilevando altresì autonomi profili di illegittimità quali:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per

erroneità dei presupposti, travisamento degli atti ed omessa istruttoria, sviamento di potere;

2) violazione degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà e difetto di motivazione.

La Ricorrente s.r.l. conclude con la richiesta di annullamento degli atti gravati e di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

Si sono costituite in giudizio la G.O.R.I. s.p.a. e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che replicano alle censure di parte ricorrente e concludono per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2010 il ricorso è stato introitato in decisione.

DIRITTO

1. Per la migliore intelligenza della controversia occorre ripercorrere in sintesi le vicende oggetto di causa.

La G.O.R.I. (Gestione Ottimale delle Risorse Idriche s.p.a.), società concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 3 Sarnese – Vesuviano ha istituito un proprio sistema di qualificazione di imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Con nota del 9 ottobre 2008, la predetta concessionaria ha accolto la domanda di qualificazione prodotta dalla Ricorrente s.r.l. con conseguente iscrizione nel proprio albo dei fornitori per la categoria di specializzazione n. 1 (costruzione, manutenzione e pronto intervento su reti e impianti del servizio idrico integrato).

Giova precisare che, unitamente alla domanda di qualificazione, la ricorrente aveva presentato una "dichiarazione requisiti di carattere generale" (prescritta dal Regolamento di Qualificazione) datata 24 settembre 2008 con la quale, al punto 6

attestava di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: in particolare, il legale rappresentante della Ricorrente s.r.l. dichiarava al punto 6 lett. g) di “non avere reso, nell'anno antecedente l'ultima pubblicazione sulla G.U.U.E. dell'avviso di istituzione del ‘Sistema di Qualificazione degli Imprenditori, Fornitori e Prestatori di Servizi’, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

1.1. Con successiva lettera di invito del 14 ottobre 2008 (trasmessa alle imprese che risultavano qualificate per l'oggetto dell'appalto ed iscritte nell'albo dei fornitori, tra le quali l'odierna ricorrente) la G.O.R.I. ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idrica e fognaria, nonché sugli impianti di competenza della G.O.R.I. s.p.a. ricadenti nel territorio dell'A.T.O. 3 Sarnese Vesuviano”, suddivisa in n. 15 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

La Ricorrente ha avanzato istanza di ammissione per n. 13 lotti dichiarando di non essere incorsa nelle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, “di non aver reso, nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara” (cfr. istanza di ammissione, punto 9, lett. g).

1.2. Tuttavia, in seguito ad una verifica disposta dalla G.O.R.I. presso il casellario informatico delle imprese, era emerso che a carico della ricorrente figurava l'annotazione inserita in data 23 aprile 2008 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in seguito ad una segnalazione disposta dal Comune di Cascina (PI) relativa ad un provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente nell'ambito di una distinta gara d'appalto.

In particolare, detto Comune segnalava che, nel corso della procedura indetta per l'affidamento di lavori di "restauro della facciata del cimitero vecchio di Cascina", la Ricorrente si era presentata nella qualità di impresa ausiliaria della ditta CO.RE. Costruzioni e Restauri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/2006 ed era incorsa nella causa di esclusione di cui all'art. 38 lett.i) del codice degli appalti: difatti, contrariamente a quanto dichiarato dall'impresa circa l'insussistenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali", era emerso che la Ricorrente non risultava in regola con i versamenti di contributi nei confronti della Cassa Edile alla data dell'11 ottobre 2007, giusta documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) del 24 ottobre 2007 rilasciato dallo sportello unico previdenziale per l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile della provincia di Perugia in data 23 novembre 2007.

Quindi la medesima stazione appaltante segnalava che "le autodichiarazioni rilasciate dalla Ricorrente per la partecipazione alla gara erano state rese scientemente false e di aver presentato denuncia all'Autorità giudiziaria".

1.3. Considerato che alla luce di tale annotazione, risultava integrata la fattispecie di falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, primo comma, lett. h del D.Lgs. 163/2006), con i gravati provvedimenti del 10 e dell'11 novembre 2008 la G.O.R.I. ha rispettivamente:

- comunicato l'esclusione dalla menzionata procedura negoziata (deliberata dal seggio di gara nelle sedute del 6 e 7 novembre 2008), non risultando confermato il possesso del requisito generale di cui al punto 9, lett. g) del modulo "istanza di ammissione alla gara" ("non aver reso, nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara");
- disposto la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall'albo dei propri fornitori poiché non più in possesso dei requisiti richiesti dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione che richiamava la citata "dichiarazione requisiti di carattere generale" attestante appunto l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. h) del codice degli appalti.

Infine, con nota del 24 novembre 2008 la G.O.R.I. ha provveduto alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del provvedimento di esclusione per false dichiarazioni rese dalla Ricorrente s.r.l. che, per l'effetto, in data 20 marzo 2009 è stata formalmente iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

2. Tanto premesso, ai fini del decidere, occorre distinguere l'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata e quella proposta avverso la cancellazione dall'albo dei fornitori (entrambe costituenti oggetto del ricorso introduttivo) nonché contro la successiva segnalazione effettuata dalla G.O.R.I. e la conseguente annotazione al casellario informatico (oggetto di motivi aggiunti).

3. Con riguardo alla prima, coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della stazione appaltante per omessa notifica del gravame alle società controinteressate ai sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, da individuarsi nelle imprese partecipanti alla procedura di gara che sono risultate aggiudicatarie provvisorie dell'appalto.

3.1. Dall'esame degli atti risulta infatti che, nel corso delle sedute di gara del 6 e 7 novembre 2008, la G.O.R.I., dopo aver disposto l'esclusione della ricorrente, ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per tutti i lotti oggetto di gara in favore rispettivamente delle società TecnoCostruzioni s.r.l. (lotto 1), Piccolo Costruzioni s.r.l. (lotto 2), Mollo Costruzioni s.n.c. (lotto 3), Impregeo soc. coop. a r.l. (lotto 4), Gemis s.r.l. (lotto 5), Geosfe s.r.l. (lotto 6), I.G.E.R. Costruzioni s.r.l. (lotto 7), CO.ME.S. s.r.l. (lotto 8), IVR s.r.l. (lotto 9), RA.GI. Costruzioni s.r.l. (lotto 10), Idrotermica di Langella D. & C. s.n.c. (lotto 11), D.P.R. Costruzioni s.p.a. (lotto 12), Due C. s.r.l. (lotto 13), Comer soc. coop. a r.l. (lotto 14), Idroeco s.r.l. (lotto 15).

3.2. Al riguardo, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo T.A.R., da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, l'aggiudicatario, seppure provvisorio, di una gara di appalto assume veste di controinteressato nel ricorso proposto dal concorrente escluso qualora, come nel caso in esame, l'esclusione e l'aggiudicazione siano avvenute contestualmente nella stessa seduta di gara, potendo la ditta esclusa rendersi conto del fatto che la sua impugnativa incide sulla posizione di altro soggetto (Consiglio Stato, Sezione V, 22 aprile 2002, n. 2180 e 27 ottobre 2005 n. 6004; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2008, n. 218).

Viceversa, in quanto notificato solo alla G.O.R.I., il ricorso è inammissibile in parte qua.

4. Venendo all'esame del gravame proposto avverso la cancellazione della Ricorrente s.r.l. dall'albo dei fornitori della G.O.R.I. s.p.a., il Collegio rileva che i motivi di diritto articolati dalla ricorrente si fondano su un comune presupposto costituito dall'obbligo della stazione appaltante di valutare nel merito il presunto "mendacio" posto in essere dalla Ricorrente nella distinta procedura di gara nel momento in cui, dall'esame del casellario informatico, sono emerse false

dichiarazioni rese “in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara”.

4.1. In particolare, con il primo motivo di gravame la Ricorrente ritiene che la stazione appaltante, dopo aver appreso dell'esistenza di un provvedimento di esclusione disposto da altra stazione appaltante in una separata gara d'appalto per false dichiarazioni relative all'insussistenza di “violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, avrebbe dovuto verificare la fondatezza e l'attualità dei dati in possesso dell'Osservatorio prima di procedere all'esclusione della ricorrente dall'albo dei fornitori.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce inoltre l'illegittimità del provvedimento gravato in quanto l'infrazione in materia contributiva rilevata dal Comune di Cascina nella distinta procedura difetta dei requisiti della “gravità” e “definitività” ai sensi dell'art. 38 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 (tenuto conto dell'importo non significativo di Euro 1.028,00 del debito contributivo) e, in ogni caso, l'impresa aveva provveduto a sanare la propria posizione nei confronti degli enti previdenziali, avendo la Ricorrente trasmesso all'Autorità la richiesta di rettifica dell'annotazione con nota dell'11 dicembre 2008 (corredata da copia dei pagamenti effettuati alle Casse Edili di Napoli e Perugia e del d.u.r.c. rilasciato dalla Cassa Edile di Napoli in data 10 novembre 2008).

4.3. Con la terza censura la Ricorrente rileva che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. h) del codice degli appalti, richiamata dal punto 6.1 del Regolamento di Qualificazione e dalla relativa “dichiarazione requisiti di carattere generale”.

5. Le censure di parte ricorrente non hanno pregio.

Presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (istituito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2006, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della L. 109/94), opera il casellario informatico delle imprese previsto

dall'art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del medesimo decreto e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, D.P.R. 34/2000 vanno inseriti nel casellario informatico, tra l'altro, i provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti (lett. r), eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della L. 109/94, attualmente disciplinata dall'art. 48 D.Lgs. 163/2006 (lett. s) e tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario (lett. t).

L'art. 27, comma 5, del D.P.R. 34/2000 prevede inoltre che “I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici”.

Il casellario informatico assolve pertanto ad una importante funzione pubblicitaria, consentendo alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie sulle imprese operanti nel mercato degli appalti pubblici ed accertare eventuali cause di esclusione come ad esempio, quella prevista dall'art. 38, lett. h) del D.Lgs. 163/2006 (false dichiarazioni rese nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in ordine ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti).

A tale proposito, in relazione alla citata causa di esclusione, l'art. 38 prevede che l'elemento preclusivo alla partecipazione costituito dalle false dichiarazioni deve risultare “dai dati in possesso dell'Osservatorio”, e quindi dalle risultanze del Casellario informatico.

Tale esplicito richiamo è giustificato dalla circostanza che si tratta di informazioni conosciute dalla sola stazione appaltante che ne ha accertato i presupposti e, pertanto, rispetto ad altre Amministrazioni, il Casellario costituisce l'unico strumento idoneo ad accertarne la ricorrenza.

Con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di consultare il casellario informatico nel corso delle procedure di affidamento di contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione.

5.1. In termini più generali, a differenza dei casi in cui la legge prescrive la segnalazione di determinati dati all'Osservatorio, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale in ordine al se della comunicazione e al contenuto della stessa (ad esempio, stato di decozione di un'impresa), in altre ipotesi detta comunicazione non è automatica e dovuta, ma frutto di valutazioni da parte della stazione appaltante, su dati opinabili: ciò accade, a titolo esemplificativo, nel caso di segnalazione di episodi di grave negligenza o grave inadempimento, e nel caso di false dichiarazioni. Infatti in tali casi la stazione appaltante, per effettuare la segnalazione, deve valutare se vi è o meno grave negligenza, grave inadempimento, falsità della dichiarazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4906 e 24 dicembre 2009 n. 8720).

Quindi la segnalazione circa la sussistenza di false dichiarazioni comporta una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante che deve all'uopo valutare se, ad esempio (come nel caso in questione), la società partecipante abbia falsamente attestato l'insussistenza di "violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali" ai sensi dell'art. 38, lett. i) del D.Lgs. 163/2006 a fronte di un d.u.r.c. che esclude la regolarità contributiva.

5.2. Ebbene, ritiene il Collegio che, in seguito alla valutazione discrezionale operata da una stazione appaltante circa la sussistenza di un'ipotesi di falsa dichiarazione, alla conseguente segnalazione all'Autorità e alla relativa annotazione disposta da quest'ultima nel casellario informatico, non residua alcuno spazio valutativo in capo alla distinta Amministrazione che, nell'ambito di una separata gara d'appalto, prende cognizione, mediante la consultazione del casellario, della annotazione attestante la falsa dichiarazione e che, per l'effetto, deve disporre l'esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006.

5.3. Non risultano pertanto condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui, viceversa, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accertare presso il Comune di Cascina l'effettiva sussistenza di violazioni in materia contributiva nelle quali sarebbe incorsa la Ricorrente nell'ambito della distinta procedura di gara. Invero, tale assunto è destituito di fondamento tenuto conto:

- del tenore letterale dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che limita l'attività di accertamento della stazione appaltante alle false dichiarazioni risultanti dai "dati in possesso dell'Osservatorio", limitando la verifica alla mera presa d'atto delle risultanze del casellario informatico;
- della funzione conoscitiva e di semplificazione procedurale svolta dal casellario informatico che risulterebbe altrimenti vanificata ove si ritenga di onerare le stazione appaltante del compito di verificare e sindacare nel merito le valutazioni discrezionali svolte dalla diversa Amministrazione che ha proceduto alla segnalazione nell'ambito della distinta gara d'appalto;
- del conseguente rallentamento delle procedure che conseguirebbe a tale opzione ermeneutica, in quanto, secondo l'opzione ermeneutica di parte ricorrente, la G.O.R.I. avrebbe dovuto accedere agli atti della gara indetta dal Comune di Cascina e ripercorrere l'istruttoria procedimentale che ha preceduto l'adozione del provvedimento di esclusione e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici, con inevitabili ricadute sui tempi di definizione della procedura di gara e con pregiudizio per il principio di semplificazione dell'azione amministrativa;

- della circostanza che, per effetto dell'interpretazione fornita dalla ricorrente e della natura discrezionale della valutazione svolta dalla stazione appaltante, una medesima dichiarazione in ordine al possesso del requisito generale di cui all'art. 38 lett. i) potrebbe essere considerata mendace dall'Amministrazione "segnalante" e genuina da altro ente appaltante, con conseguente vanificazione del principio di razionalizzazione del sistema.

Pertanto l'effetto della falsa dichiarazione risultante dai dati in possesso del casellario informatico non potrà che essere quello della esclusione della impresa da tutte le gare per un periodo di tempo pari ad un anno ai sensi dell'art. 38 lett. h) del codice degli appalti.

5.4. Dalle considerazioni esposte discende l'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso in quanto, sussistendo le condizioni prescritte dall'art. 38 lett. h) del codice degli appalti (false dichiarazioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio), la G.O.R.I. ha legittimamente disposto la cancellazione dal proprio albo dei fornitori per venire meno del requisito di ordine generale di cui all'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 richiamato nella "dichiarazione requisiti di carattere generale" sottoscritta dal legale rappresentante della Ricorrente il 24 settembre 2008.

6. Deve inoltre rilevarsi che, nel caso in esame, non risulta che l'atto presupposto dell'annotazione al casellario informatico (costituito dal provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Cascina nella quale è stata resa la falsa dichiarazione) sia stato impugnato in sede giurisdizionale e da tale circostanza non si può prescindere, come sembra fare la ricorrente nelle proprie argomentazioni,

non potendo il Collegio valutare la legittimità di un provvedimento al quale l'interessata ha prestato sostanziale acquiescenza.

Pertanto, vanno disattese tutte le doglianze (dedotte con il secondo motivo di gravame) comunque volte, sostanzialmente, a contestare tale presupposto (insussistenza di violazioni contributive gravi e definitive ai sensi dell'art. 38 lett. i del D.Lgs. 163/2006) in quanto il giudizio del Tribunale può avere ad oggetto solo gli effetti che l'annotazione relativa alla falsa dichiarazione produce sulla procedura di gara in esame.

7. Passando all'esame dei motivi aggiunti proposti avverso la segnalazione all'Autorità di vigilanza e la conseguente annotazione al casellario informatico, può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità e tardività dell'impugnazione della segnalazione, sollevate dalla G.O.R.I. s.p.a. (fondate sulla natura di mero atto di impulso della segnalazione, privo di valore provvedimentoale, peraltro già conosciuto al momento della proposizione del ricorso introduttivo), rilevato che essi si appalesano infondati nel merito.

Invero, premesso che, per le ragioni esposte, non sussistono i profili di illegittimità derivata dedotti dalla ricorrente, non coglie nel segno la censura con cui la Ricorrente deduce che tra la data della falsa dichiarazione resa nella procedura di gara indetta dal Comune di Cascina (20 settembre 2007) e quella della lettera di invito (14 ottobre 2008) è trascorso più di un anno e, quindi, sarebbe cessato l'effetto interdittivo previsto dall'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che si applica ai soggetti i quali “nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio”.

In senso contrario, il Collegio condivide l'orientamento di recente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Sicilia, Catania, 9 settembre 2008 n. 1631)

che, nel richiamare i contenuti delle determinazioni n. 1 del 2 marzo 2005 e n. 1 del 10 gennaio 2008, ritiene che l'anno di sospensione decorra dalla data di inserimento nel Casellario informatico della relativa annotazione che, nel caso in esame, è avvenuta il 23 aprile 2008.

La tesi, ad avviso del Collegio, va pienamente condivisa posto che, specie nei casi in cui consegue ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione segnalante, l'iscrizione presuppone una fase in contraddittorio ed un residuo controllo da parte dell'Autorità in ordine alla sussistenza dei presupposti o comunque all'inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante, sicché la doverosità dell'annotazione nel casellario non è un fatto meramente automatico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2009 n. 8720).

Ne consegue che, considerando il 23 aprile 2008 come dies a quo, il provvedimento è stato legittimamente disposto ai sensi dell'art. 38 lett. h) del codice degli appalti.

8. E' infine infondato il motivo di gravame con cui la Ricorrente assume che la segnalazione all'Autorità e la conseguente annotazione non potevano essere disposti nel caso in questione, bensì solo per difetto dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2836) secondo cui l'obbligo di segnalazione, previsto per le falsità accertate a seguito del procedimento di verifica di cui all'art. 10, comma 1-quater ed, attualmente, dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 27 lett. s del D.P.R. 34/2000), si estende anche ad ogni altra falsità che, messa a disposizione dell'Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, che l'anzidetto procedimento di verifica mira ad accertare. Peraltro,

a tale soluzione interpretativa si perviene anche sulla base della mera lettura dell'art. 38 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 che fa riferimento a “false dichiarazioni (...) risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio” e dunque richiama tutti i dati e non solo quelli di cui alla menzionata lettera s) del comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 34/2000.

Giova peraltro ricordare che, anche di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che la segnalazione all'Autorità di vigilanza va fatta non solo nel caso di difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine generale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4606).

9. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati in parte inammissibili e per il resto infondati. Non ravvisandosi il presupposto costituito dall'illegittimità dell'azione amministrativa, cade anche la domanda risarcitoria.

10. La complessità delle questioni dedotte in giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 282 del 2009, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto infondato.

Compensa integralmente tra le parti le spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Carlo Buonauro, Primo Referendario

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO